Data:	**01.11.2026**	Ora:	**16:30**
Oggetto:	**Decisione n.2 dei Commissari Sportivi**	N° Documento:	**2.6**
Da:	**Commissari Sportivi**		
A:	**Concorrente nr. 22 Cellino Giorgio – Conduttori: Cellino Giorgio/Cellino Federico**		
	Pagine Totali: 2		

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Rapporto nr. 3 (doc.3.13) del Direttore di Gara, visto il rapporto dell'ufficiale di gara Corona Giam Piero convocato e ascoltato il concorrente Cellino Giorgio – Conduttori: Cellino Giorgio/Cellino Federico avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° e Conduttore: 22 – Cellino Giorgio (lic. 42655 Int.C Circuit Road) - Cellino Federico (lic.514064 Naz. C Circuit Road)

Concorrente: Cellino Giorgio (lic. 42655 Int.C Circuit Road)

Data e ora (del fatto)**:** 01/11/2026 – dalle ore 14.22 alle ore 14.26

Sessione: Settore 24 - Zona di Controllo tra CO10 e START PS10 "Filigosu 3 - Power Stage"

Fatto: Il Concorrente nr. 22 Cellino Giorgio - Equipaggio: Cellino Giorgio - Cellino Federico mentre si trovavano nella zona di controllo tra CO10 e START PS10 scaricavano dal bagagliaio uno pneumatico forato ricorrendo all'aiuto di due spettatori

Violazione: Art. 20.1.3 NG Rally 2026 (Procedure per il funzionamento dei controlli - disposizioni generali)
Art. 4.7 RPG (Assistenza)

Visti gli articoli di riferimento: RSN 2026 – Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi)
Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)
Art. 13 NG Rally 2026 (Assistenza)
Art. 20.1.3 NG Rally 2026 (Procedure per il funzionamento dei controlli - disposizioni generali)
Art. 4.7 RPG (Assistenza)

Decisione: di escludere dalla gara il Concorrente nr.22 Cellino Giorgio – Conduttori: Cellino Giorgio/Cellino Federico
Si dà mandato al Direttore di Gara di modificare le classifiche.

Motivazione: Alle ore 16.16 del giorno 01/11/2026 si è proceduto a convocare Concorrente nr.22 Cellino Giorgio – Conduttori: Cellino Giorgio/Cellino Federico con Comunicazione individuale nr.2 (doc.4.5) e alle 16.30 dello stesso giorno sono stati sentiti i componenti dell'equipaggio comprensivo del Concorrente i quali dichiarano che hanno comunicato ad una persona con corpetto blu che avevano a bordo uno pneumatico non fissato ma confermano che nella concitazione del momento due persone del pubblico rimuovevano il pneumatico dal bagagliaio.

Dal Rapporto nr. 3 (doc.3.13) del Direttore di Gara risulta che il Concorrente nr.22 Cellino Giorgio – Conduttori Cellino Giorgio/Cellino Federico effettuavano assistenza vietata in zona in cui vige il regime di parco chiuso scaricando dal bagagliaio della vettura n. 22 uno pneumatico forato ricorrendo all'aiuto di due spettatori.

I Commissari Sportivi, esaminato il rapporto dal Direttore di Gara con i relativi allegati e preso atto delle dichiarazioni rese dal Concorrente n. 22 – Cellino Giorgio – Conduttori Cellino Giorgio/Cellino Federico, ritengono che i medesimi non abbiano ottemperato a quanto previsto dall'Art. 22.1.3 NG Rally 2026 e Art. 4.7 RPG, ravvisando pertanto una violazione della suddetta disposizione regolamentare.

SPORT CSBa 64007 Sandra PATERNI
SPORT DSBa 26240 Ennio CECCARELLI

Per questi motivi, il concorrente nr. Concorrente n. 22 – Cellino Giorgio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Ricevuta dal Concorrente:

Nome e Cognome (in stampatello)	Giorgio Cellino	
Data: 01/11/26		*Ora:* 17.29
Firma:		

SPORT CSBa 64007

Sandra Saterini PATERNI
Presidente

I Commissari Sportivi

Ennio Ceccarelli

SPORT DSBa 26240 Ennio CECCARELLI

Samantha Fois

Esposta il 01 novembre 2026 alle ore .....